



ALLEGATO "17"

Al Consiglio Comunale
S e d e

R E L A Z I O N E

Perseguimento obiettivo di stabilizzazione della finanza pubblica Patto di stabilità interno anno 2010

1. INTRODUZIONE

L' art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dispone che le Giunte regionali e provinciali nonché quelle dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti riferiscono ai rispettivi Consigli sul perseguimento dell'obiettivo di stabilizzazione della finanza pubblica e "rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo".

Si ricorderà, fra l'altro, l'analoga relazione presentata in occasione dell'assestamento generale di bilancio 2010.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per ricordare le finalità del patto di stabilità interno, riportiamo il dettato dell'art. 28, comma 1 della L. 448/98, che recita:

"nel quadro del federalismo fiscale (..) le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese ed a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo".

La norma succitata indica due precisi obiettivi per gli enti locali:

1. Ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese;
2. Ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito ed il prodotto interno lordo.

Poiché la disciplina del patto di stabilità interno ha subito, anche nel corso del 2010, innumerevoli correzioni, è necessario un riepilogo delle disposizioni che si sono succedute.

Anche per l'anno 2010, le disposizioni relative al patto di stabilità interno sono state dettate dall'**art. 77 bis del D.L. 25.06.2008, n°112**.

Vediamone gli aspetti essenziali.

L'art. 77 bis al comma 3 prevede che il saldo obiettivo è ottenuto sommando al saldo dell'anno 2007, espresso in termini di competenza mista, un valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto.

Gli enti sono stati suddivisi, come per il 2009, in quattro gruppi in funzione del segno del saldo di competenza mista registrato nel periodo di riferimento e del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità nel 2007.

Il Comune di Sesto Fiorentino si trova nella situazione più virtuosa, cioè ha rispettato il patto nel 2007 e presenta in tale anno un saldo positivo: pertanto può peggiorare il saldo obiettivo, quindi può abbassarlo della percentuale prevista del 10% per il 2010, mentre nessuna riduzione è prevista per il 2011 e 2012.

L'art. 77 bis comma 8 è stato quello più controverso e dibattuto e ha subito diverse modifiche fino alla sua abrogazione, operata dall'art. 7 quater comma 9 lett. a) del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5.

La sua iniziale formulazione era la seguente: <<Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito.>>

Il già citato art. 7 quater al comma 10 ha previsto la possibilità di continuare ad escludere le entrate straordinarie di cui sopra dalla base di calcolo del patto di stabilità per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione 2009 prima del 10 marzo 2009 (ossia in vigore del predetto comma 8) e che non hanno ritenuto di avvalersi del nuovo quadro normativo,. Successivamente, l'art. 4 comma 4-quinquies del D.L. 2/2010 ha fornito un'interpretazione autentica al suddetto comma 10 dell'art. 7 quater, disponendo che gli enti che hanno operato l'esclusione delle citate entrate straordinarie nel 2009 sono tenuti ad operare la stessa esclusione anche per gli anni 2010 e 2011.

L'art. 14 comma 11 e 33-ter del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 ha previsto l'esclusione, dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto, dei pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,75% dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008.

Tale esclusione opera solo per i comuni con più di 5.000 abitanti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno nel 2009.

Per il Comune di Sesto Fiorentino, questo provvedimento ha comportato la possibilità di escludere dall'ammontare dei pagamenti l'importo di euro 251.860,92.




Anche per l'anno 2010, continua a trovare applicazione quanto disposto dal comma 11 dell'art. 77-ter del D.L. 112/2008 che ha introdotto la facoltà per le regioni di "adattare" le regole e i vincoli in materia di patto posti dalla normativa nazionale, in relazione alle diverse situazioni degli enti locali compresi nel proprio territorio, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato a livello nazionale.

La Regione Toscana ha approvato la **L.R. n. 46 del 5 agosto 2010** che disciplina il patto di stabilità territoriale. Il patto territoriale definisce l'obiettivo aggregato dei comuni e l'obiettivo aggregato delle province, risultante dalla somma degli obiettivi dei singoli enti comunicati alla regione dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Gli obiettivi aggregati sono approvati annualmente dalla Giunta regionale e quindi comunicati al MEF.

Gli obiettivi dei singoli enti possono quindi essere modificati in senso peggiorativo o migliorativo, nel rispetto di quelli aggregati (compensazione orizzontale).

E' previsto dalla L.R. 46/2010 che la Regione possa, al fine di incrementare la capacità di spesa complessiva del sistema regionale, effettuare interventi compensativi in relazione al singolo esercizio, tramite cessione di quote del proprio obiettivo programmatico, procedendo alla rideterminazione dello stesso (compensazione verticale).

Gli enti interessati alla compensazione verticale, sono tenuti a trasmettere alla Regione le richieste di modifica del proprio obiettivo, attestando l'entità dei pagamenti in conto capitale effettivamente erogabili ai sensi dell'art. 7-quater comma 1 del D.L. 5/2009, unitamente all'attestazione del rispetto dei seguenti requisiti:

-  aver rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2008;
-  presentare un rapporto tra numero di dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
-  aver registrato nell'anno 2009 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006/2008.

Con delibera della Giunta Regionale n. 812 del 13.9.2010 è stato individuato un plafond pari a 60 milioni di euro, da destinare alle province e ai comuni in ragione della compensazione verticale. Con successiva delibera della Giunta regionale n. 847 del 27 settembre 2010 sono stati individuati gli enti interessati alla ripartizione del plafond.

Per il Comune di Sesto Fiorentino, l'ammontare dei pagamenti da poter escludere dal saldo finanziario per l'anno 2010 è stato pari ad euro 3.378.875.

Questo provvedimento ha consentito al Comune di pagare tutte le fatture in sospeso, chiudendo l'esercizio 2010 rispettando il patto di stabilità interno e pagando tutti i fornitori.

Nel 2010 gli enti non hanno potuto beneficiare del meccanismo della premialità, come per il 2009. Infatti, il D.L. 78/2010 ha previsto, all'art. 14 comma 13, un contributo da ripartire sulla base della popolazione fra gli enti virtuosi in regola con il patto 2009, che per Sesto Fiorentino è stato pari ad euro 184.401,10, ma è stato altresì specificato nel suddetto art. 14 che tale contributo non può essere conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità.

3. LA VERIFICA DEGLI OBIETTIVI

La complessità delle norme ha imposto, oltre al periodico controllo dei saldi di parte corrente, anche l'effettuazione di una previsione dei flussi di cassa, cioè dei pagamenti per la spesa in conto capitale, molto più accurata, e del suo monitoraggio in corso d'anno. Infatti, ai fini della coerenza del bilancio con il patto di stabilità, non è sufficiente attestare la copertura finanziaria di un investimento, ma occorre programmare anche quando sarà pagato ed esprimere il giudizio di coerenza (regolarità contabile) sulla base di un'analisi dei flussi di cassa (incassi – pagamenti). Se non si procede in tal senso, il rischio è di stanziare le risorse, avviare gli investimenti e poi dover bloccare i pagamenti, con le ripercussioni che possono conseguire.

Dopo aver riepilogato le norme che disciplinano il patto di stabilità 2010 e le verifiche necessarie al rispetto dell'obiettivo programmatico, passiamo ad esaminare il risultato effettivo conseguito nel 2010, rappresentato nel prospetto della pagina seguente:

(dati in migliaia di euro)

ENTRATE FINALI	
	ANNO 2010
Titolo I	12.647
Titolo II	10.224
Titolo III	13.859
a detrarre:	
Entrate relative al contributo attribuito ai Comuni per un importo complessivo di 200 milioni di cui all'art. 14 comma 13 D.L. 78/2010	184
TOTALE ENTRATE CORRENTI NETTE	36.546
Titolo IV	6.140
a detrarre:	
Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea	26
Entrate derivanti da cessioni di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali ed entrate relative alla vendita del patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito	1.019
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE	5.095
ENTRATE FINALI NETTE	41.641
SPESE FINALI	
Titolo I	33.109
TOTALE SPESE CORRENTI NETTE	33.109
Titolo II	7.078
a detrarre:	
Pagamenti in conto residui di cui all'art. 7-quater comma 1 lett. a) L. 33/2009	3.379
Pagamenti in conto competenza e in conto residui effettuati ai sensi dell'art. 14 comma 11 e 33-ter D.L. 78/2010 (per un importo non superiore allo 0,75% dell'ammontare dei residui passivi in c/capitale risultanti al 31 dicembre 2008)	252
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE	3.447
SPESE FINALI NETTE	36.556
SALDO FINANZIARIO	5.085
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO 2010	718
DIFFERENZA FRA RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE	4.367

Come si evince dalla tabella, l'obiettivo del patto di stabilità per l'anno 2010 è stato ampiamente rispettato.

Sesto Fiorentino,

IL SINDACO